

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 576}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

NICOSIA, DE MARZIO, DELFINO, ROBERTI, CALABRO',
MANCO, SPONZIELLO, di NARDO

Presentata il 13 ottobre 1976

Conglobamento delle indennità complementari, nonché della indennità di alloggio, nello stipendio base e loro pensionabilità a favore delle forze dell'ordine (pubblica sicurezza, carabinieri, agenti di custodia, guardie di finanza, Corpo forestale dello Stato) e rivalutazione dello stipendio conglobato

ONOREVOLI COLLEGHI! — I miglioramenti per tutte le categorie che i lavoratori hanno conseguito al passo con il maggior costo della vita, non hanno parimenti toccato i fedeli militanti nelle forze dell'ordine ed appartenenti a tutti i corpi di polizia che, unici lavoratori dipendenti dello Stato, attendono con disciplina che lo Stato si ricordi della loro esistenza.

Appare perciò opportuno passare ad un esame delle cifre che qui appresso vengono trascritte, per constatare la differenza tra la somma globale percepita dagli appartenenti alle forze dell'ordine di tutti i gradi in servizio, e quelle che percepiscono non appena posti in pensione.

Se, infatti, un appuntato con 30 anni di servizio può a mala pena vivere con una paga globale mensile corrispostagli in atto nella misura di lire 160.129 (centosessantamilacentotrentanove), così divise: (110.629

stipendio base + lire 30.000 per indennità di alloggio + 19.500 per maturati sessenni, il tutto per indennità che non sono pensionabili ma che in servizio ammontano ad un totale dichiarato di lire 160.129), con la cessazione del servizio vengono decurtate le seguenti indennità:

lire 19.500 per sessenni maturati (v. allegata tabella);

lire 30.000 per indennità di alloggio;

lire 49.500 è il totale della prima decurtazione;

poi gli verrà pagata la somma restante all'80 per cento. Si avrà così (è un esempio) una remunerazione di appena:

lire 86.000 per gli ultimi anni di vita dell'appuntato di pubblica sicurezza o dei carabinieri o di altri corpi, dopo 30 anni di effettivo servizio.

Appare chiaro, quindi, che tra la prima retribuzione in servizio pari a lire 160.129, e quella pensionistica, di lire 86.000 c'è una differenza di lire 74.129 pari quasi al 50 per cento della paga normale in costanza di servizio.

Altro esempio dimostriamo per i sottufficiali:

Un maresciallo delle forze di polizia, con 30 anni di servizio, percepisce uno stipendio base di lire 122.740 (pensionabile all'80 per cento). Mentre durante il servizio gli vengono altresì corrisposte le seguenti cifre:

lire 52.500 per sessenni maturati (v. tabella allegata);

lire 30.000 per indennità di alloggio, il tutto per un totale di lire 82.500;

cessando il servizio, queste gli vengono sottratte. La pensione è di lire 98.192.

Altri esempi si potrebbero fare anche per gli ufficiali, ma basta dare uno sguardo alla tabella allegata per rendersi conto della gravissima situazione in cui vengono a trovarsi tutte indistintamente le forze dell'ordine all'atto della cessazione del servizio.

Poiché tale sperequazione è palesemente illegittima a fronte di ogni altro criterio pensionistico di qualunque altra categoria di lavoratori pubblici e privati, al fine di rimediare a tale stato di cose, proponiamo l'approvazione della seguente proposta di legge, al fine di consentire il conglobamento di tutte le indennità complementari nello stipendio base, e la rivalutazione di questo.

TABELLA

Anni di servizio	Sessenni	IMPORTO MENSILE LORDO			Importo al netto della ritenuta 6 % tesoro	Ritenute erariali	Bollo	Importo mensile netto arrotondato
		Quota pensionabile	Quota non pensionabile	Totale				
TENENTE GENERALE								
0	Iniziale	15.000	48.000	63.000	62.280	10.899,00	26,00	51,355
6	1	15.000	54.300	69.300	68.580	12.001,50	28,50	56.550
12	2	15.000	60.600	75.600	74.880	13.104,00	31,00	61.745
18	3	15.000	66.900	81.900	81.180	14.206,50	33,50	66.940
24	4	15.000	79.500	94.500	93.780	16.411,50	39,00	77.330
MAGGIORE GENERALE - COLONNELLO - TENENTE COLONNELLO								
0	Iniziale	15.000	48.000	63.000	62.280	7.395,75	27,50	54.857
6	1	15.000	54.300	69.300	68.580	8.143,87	30,50	60.406
12	2	15.000	60.600	75.600	74.880	8.892,00	33,00	65.955
18	3	15.000	66.900	81.900	81.180	9.640,12	36,00	71.504
24	4	15.000	79.500	94.500	93.780	11.136,37	41,50	82.602
MAGGIORE - 1° CAPITANO								
0	Iniziale	15.000	48.000	63.000	62.280	7.146,63	28,00	55.105
6	1	15.000	54.300	69.300	68.580	7.869,55	30,50	60.680
12	2	15.000	60.600	75.600	74.880	8.592,48	33,50	66.254
18	3	15.000	66.900	81.900	81.180	9.315,40	36,00	71.829
24	4	15.000	79.500	94.500	93.780	10.761,25	42,00	82.974
CAPITANO - TENENTE - SOTTOTENENTE								
0	Iniziale	15.000	30.000	45.000	44.280	5.081,13	20,00	39.179
6	1	15.000	34.500	49.500	48.780	5.597,50	22,00	43.160
12	2	15.000	39.000	54.000	53.280	6.113,88	24,00	47.142
18	3	15.000	43.500	58.500	57.780	6.630,25	26,00	51.124
24	4	15.000	52.500	67.500	66.780	7.663,00	30,00	59.087

Segue TABELLA

Anni di servizio	Sessenni	IMPORTO MENSILE LORDO			Importo al netto della ritenuta 6 % tesoro	Ritenute erariali	Importo mensile netto arrotondato
		Quota pensionabile	Quota non pensionabile	Totale			
MARESCIALLO 3^a, 2^a, 1^a CLASSE E SCELTO							
0	Iniziale	15.000	30.000	45.000	44.280	5.081,13	39.199
6	1	15.000	34.500	49.500	48.780	5.597,50	43.182
12	2	15.000	39.000	54.000	53.280	6.113,88	47.166
18	3	15.000	43.500	58.500	57.780	6.630,25	51.150
24	4	15.000	52.500	67.500	66.780	7.663,00	59.117
BRIGADIERE							
0	Iniziale	15.000	17.000	32.000	31.280	3.589,38	27.691
6	1	15.000	20.200	35.200	34.480	3.956,58	30.523
12	2	15.000	23.400	38.400	37.680	4.323,78	33.356
18	3	15.000	26.600	41.600	40.880	4.690,98	36.189
24	4	15.000	33.000	48.000	47.280	5.425,38	41.855
VICEBRIGADIERE							
0	Iniziale	15.000	17.000	32.000	—	1.944,00	30.056
6	1	15.000	20.200	35.200	—	2.138,40	33.062
12	2	15.000	23.400	38.400	—	2.332,80	36.067
18	3	15.000	26.600	41.600	—	2.527,20	39.073
24	4	15.000	33.000	48.000	—	2.916,00	45.084
APPUNTATI - GUARDIE SCELTE - GUARDIE							
0	Iniziale	15.000	8.000	23.000	—	—	23.000
6	1	15.000	10.300	25.300	—	—	25.300
12	2	15.000	12.600	27.600	—	—	27.600
18	3	15.000	14.900	29.900	—	—	29.900
24	4	15.000	19.500	34.500	—	—	34.500

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le indennità mensili d'istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, nonché l'indennità di alloggio, non pensionabili percepite durante il periodo di servizio dagli appartenenti ai corpi di polizia (pubblica sicurezza, carabinieri, guardia di finanza, agenti di custodia, corpo forestale dello Stato) di tutti i gradi, vengono conglobate a tutti gli effetti nella voce stipendio.

ART. 2.

Il cumulo delle anzidette indennità con la voce stipendio, si effettua sommando allo stipendio base le altre indennità già pensionabili secondo la legge 23 dicembre 1970, n. 1054, più l'indennità di alloggio nonché tutte le altre rimanenti voci relative ai cosiddetti sessenni, differenziati per gradi, da guardia semplice fino al grado di tenente generale secondo la tabella allegata alla presente legge.

ART. 3.

Lo stipendio conglobato secondo le norme degli articoli 1 e 2 della presente legge viene aumentato del 15 per cento per tutti i gradi dal 1° gennaio 1973.

ART. 4.

I benefici derivanti dalla presente legge sono estesi a tutti coloro che erano in servizio alla data del 1° gennaio 1971.

ART. 5.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge si provvederà mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.